REGOLAMENTO (CE) N. 274/2001 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2001

recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni ovine e caprine per il 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 [2], in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92 occorre stabilire, per ogni anno di applicazione, il numero di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale di produzione delle Azzorre e di Madera.

(2) È opportuno stabilire l'importo degli aiuti succitati per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari del resto della Comunità. Tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti, in particolare, i costi di approvvigionamento sul mercato comunitario e le condizioni determinate dalla posizione geografica delle Azzorre e di Madera.

(3) Le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e Madera sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2757/98 [4]. Occorre adottare le modalità complementari, conformi alle pratiche commerciali specifiche del settore delle carni ovine e caprine, per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei certificati di aiuto e l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori.

(4) Ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento debbono essere stabiliti i termini per la presentazione delle domande di certificati, nonché un periodo di riflessione per il rilascio dei medesimi.

(5) Il presente regolamento entra in vigore allo scadere del termine per la presentazione delle domande di titoli nel gennaio 2001. Per evitare un'interruzione nell'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera, occorre prevedere una deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento e autorizzare, unicamente per il mese suddetto, la presentazione di domande di titoli nei cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, fissando la data limite per il rilascio di questi titoli al decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

(6) Per una gestione degli aiuti più rispondente al fabbisogno delle Azzorre e di Madera, è necessario fissare ogni anno, per anno civile, gli importi degli aiuti e i quantitativi ammessi a beneficiarne.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato sono fissati, per il 2001, l'importo dell'aiuto di cui all'aticolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1600/92 per la fornitura alle Azzorre e a Madera di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità, nonché il numero di capi per i quali è concesso l'aiuto.

Articolo 2

Per la fornitura di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) 1600/92 si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/92, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 5.

Articolo 3

Il Portogallo designa l'autorità competente per:

a) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1696/92;

b) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 4

1. Le domande di certificato sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese.

Esse sono ammissibili soltanto se:

a) riguardano un numero di capi non superiore al quantitativo massimo disponibile pubblicato dal Portogallo prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessano ha costituito una cauzione di 40 EUR per capo.

[1] GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.
[2] GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.
[3] GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.
[4] GU L 345 del 19.12.1998, pag. 36.

2. I certificati di aiuto sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, nel mese di gennaio 2001 le domande di titoli sono presentate all'autorità competente entro il quinto giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

4. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, nel mese di gennaio 2001 i titoli sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

La validità dei certificati di aiuto è di tre mesi dalla data del rilascio.

Articolo 6

L'aiuto di cui all'articolo 1 è versato per i quantitativi effettivamente forniti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1º gennaio al 31 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

FORNITURA DI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA DELLE SPECIE OVINA E CAPRINA ALLE AZZORRE E A MADERA PER IL 2001

PARTE 1: IMPORTO DELL'AIUTO PER ANIMALE

(in euro)

Tipo di animale		Azzorre e Madera
Riproduttori di razza pura della specie ovina e caprina	Maschi	380
	Femmine	110

PARTE 2: NUMERO DI ANIMALI

Tipo di animale [1]		Azzorre	Madera
Riproduttori di razza pura della specie ovina (codice NC 0104 10 10)	Maschi	100	10
	Femmine	1 000	75
Riproduttori di razza pura della specie caprina (codice NC 0104 20 10)	Maschi	0	5
	Femmine	0	10

[1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).